

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 9 novembre 2021

Sugli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge:

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

richiamato il parere sul nuovo testo unificato, reso in data 27 ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato, al riguardo, che l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", sempre che anche il prodotto finale rechi l'indicazione del diverso Paese d'origine, nel rispetto del paragrafo 2 del medesimo articolo 26, che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di provenienza del prodotto finale solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 39 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di introdurre l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza;

ricordato, inoltre, che:

- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della normativa vigente;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 2.18, in cui si prevede l'indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del pane, e all'emendamento 12.6, che prevede l'indicazione in etichetta della dicitura "pane di produzione non interamente italiana" per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indicazioni devono rispettare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che al paragrafo 3 prevede che l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dall'indicazione di provenienza del prodotto finito;

in riferimento all'emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il sostegno alla produzione del pane Made in Italy, in favore di chi produce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

in riferimento all'emendamento 20.1, che prevede di sostituire la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, si evidenzia che il citato regolamento prevede la notifica (articoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, l'articolo 39 del citato regolamento consente l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Domenico De Siano